

**IMPIANTO FISSO MISTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI
(benzina, gasolio e GPL)**

a

ISTANZA DI DEROGA ALL'ART. 24 DEL D.P.R. 12.1.71 N° 208

Risulta pervenuta tramite il Comando VVF. di Cagliari una istanza di deroga dal rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 24 del DPR 12.1.71 n° 208 (e succ. modifiche ed integraz.) relativamente alle distanze di sicurezza esterne, negli impianti di tipo misto, tra gli elementi pericolosi (così come definiti dal citato DM) e fabbricati esterni.

In particolare, rispetto al citato disposto del DPR 208/71, nel caso in esame non viene rispettata la distanza di sicurezza esterna, prevista dalla normativa tra gli elementi pericolosi e un fabbricato esterno (a fronte dei 30 metri richiesti ne sono previsti 23,8 dal serbatoio, e ancora meno dal punto sosta della autocisterna, che se pure non espressamente citato dal DPR 208/71, si ritiene costituisca elemento pericoloso).

Dall'esame degli atti peraltro, pur in presenza di documentazione parzialmente carente (non tutti gli elementi pericolosi risultano chiaramente individuati ne quotate tutte le relative distanze di sicurezza), per quanto riscontrabile emerge che rispetto al DM 208/71 non risultano rispettate anche altre distanze di sicurezza, tra le quali le seguenti :

- tra i serbatoi e le colonnine di distribuzione (richiesti 10 metri, ne sono previsti 8;
- tra la zona sosta della autocisterna e le colonnine (circa 4 metri)

Inoltre non risulta chiaramente definito se la installazione sia ubicata in aree che la norma considera vietate, quale quella destinata a verde pubblico né in zone di espansione.

La sistemazione proposta non rispetta neanche la normativa in via di emanazione, trasmessa dal M.I.-DGPCeSA-STC-Isp.ins.civ.comm.art.e ind. Con la lettera circolare P.716/4106/Isott.38 del 24 giugno 1999, in quanto, sempre dall'esame degli atti, risulta, tra l'altro, quanto segue:

- mancato rispetto della distanza di sicurezza interna prevista tra la area sosta della autocisterna e apparecchi di distribuzione (in detta emenda normativa sono richieste per la area sosta della autocisterna specifiche distanze di sicurezza): richiesti 8 metri, ne sono previsti circa 4;
- mancato rispetto della distanza di sicurezza interna prevista tra la area sosta della gasiera e fabbricati interni (richiesti 8 metri, ne sono previsti circa 7)
- l'area sosta della autocisterna non sembra diposta in maniera da eviare interferenze con il traffico degli altri autoveicoli
- non risulta rispettata la distanza di protezione di metri 5 rispetto al serbatoio di gpl. (è prevista una distanza di 2,5,metri circa.

Il Comando di Cagliari, nel trasmettere la istanza, ha espresso parere contrario alla concessione della deroga per le motivazioni di cui sopra.

I relatori, visto quanto sopra, ed esaminata la documentazione presentata, preso atto inoltre:

- Del contenuto della lettera circolare del M.I.- DGPC e SA - STC - Isp.ins.civ.cornm.art e ind. Prot. la P716/4106/Isott.38 del 24 giugno 1999, nella quale veniva comunicato che *"il Comitato Tecnico Scientifico di prevenzione incendi ha espresso parere favorevole allo schema di regolamento che, una volta emanato, verrà ad aggiornare la vigente normativa di sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di gpl per autotrazione, emanata con DPR 208/71 e successivamente modificata ed integrata"*
- che nella stessa lettera circolare, al punto B veniva disposto che *"gli interessati potranno richiedere l'approvazione di progetti di impianti in linea con le disposizioni della emananda normativa, tramite il ricorso alla procedura di deroga prevista dall'art. 6 del DPR 12 gennaio 1998 n°37"*;
- che tale disposto è stato riconfermato integralmente dallo stesso Ministero, su specifica richiesta dell'Ispettorato Sardegna, con la nota n° P169/4106/Isott34 del 12 febbraio 2001 nella quale si riporta testualmente: *"nel trasmettere copia del testo dello schema di DPR e stata prevista la possibilità di richiedere deroga alla vigente normativa (DPR208/71 e succ. mod. e integraz) ricorrendo a soluzioni in linea con 'emananda normativa"*;

verificato che nel caso in esame non sussistono le condizioni richiamate dalle disposizioni sopraccitate, che le condizioni di sicurezza prospettate non appaiono rispondenti ai criteri e disposti normativi vigenti, ritengono che non sussistano le necessarie condizioni per la concessione della deroga richiesta.

Il relatore

Ing. Angelo Porcu